

# Trovarisposte

I nostri esperti

**COMMERCIALISTA**  
Daniela Forlani  
Michela Pellicelli

Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo

**NOTAIO**  
Stefano Finardi

del Collegio notarile di Bergamo

**CONSULENTE DEL LAVORO**  
Daniela Buti  
Sipontina Lombardi

del Consiglio dei Consulenti del lavoro di Bergamo

**AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio Sictet-Cisl di Bergamo

## Bonus mobili confermato Il «tetto» è di 8mila euro

**Agevolazioni.** La detrazione Irpef del 50% scatta solo a fronte di lavori di ristrutturazione. Possibile anche l'acquisto dei grandi elettrodomestici



Nel 2024 il bonus mobili si ridurrà: la spesa massima su cui scatterà la detrazione sarà pari a 5mila euro

MARCO CONTI

Pur con un trend di spesa in discesa, il bonus mobili è stato confermato almeno sino al 2024. Quest'anno il tetto massimo su cui calcolare la detrazione Irpef del 50% scende a ottomila euro di acquisti (lo scorso anno erano diecimila, nel 2021 16mila) e nel 2024 si ridurrà ancora, con una spesa massima su cui detrarre pari a 5mila euro; ma restano comunque cifre importanti per chi acquista mobili, in particolare se si tratta di giovani coppie. Ricordiamo che oltre ai mobili per arredare l'abitazione oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'agevolazione riguarda anche l'acquisto dei

grandi elettrodomestici, come forni (classe energetica non inferiore alla A) lavatrici, lavastoviglie (classe E), frigoriferi e congelatori (classe F). Gli acquisti degli elettrodomestici vanno comunicati anche all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Gli interventi di ristrutturazione devono essere iniziati a partire dal primo gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al

contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro coniuge, il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due. Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici invece quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione, di cedere il credito o di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura. Il bonus è indipendente dall'importo delle spese sostenute per

i lavori di ristrutturazione, e riguarda la singola unità immobiliare (comprese le pertinenze), o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che esegue i lavori su più unità immobiliari ha quindi diritto più volte al beneficio. Se gli interventi di ristrutturazione riguardano le parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere), i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le parti in comune. Info sul sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenzia-entrate.gov.it](http://www.agenzia-entrate.gov.it)) nell'area tematica «Casa».

### Commercialisti

RISPOSTA N. 3.738

#### Come pagare le fatture per avere le detrazioni

*Sto eseguendo dei lavori sulla facciata dell'abitazione principale; per usufruire delle detrazioni fiscali come devo pagare le fatture ricevute dall'impresa che ha eseguito i lavori?*

– LETTERA FIRMATA

Per usufruire della detrazione occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (impresa che ha effettuato i lavori). Con risposta ad Interpello 12/06/2020 n. 185, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il «bonus facciate» è possibile utilizzare anche i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per riqualificazione energetica degli edifici «ecobonus».

RISPOSTA N. 3.739

#### Come usufruire dell'aliquota Iva agevolata al 10%

*Dovrei effettuare lavori di manutenzione del cancello di casa, installando il motore per l'automazione: posso usufruire dell'aliquota Iva agevolata al 10%?*

– LETTERA FIRMATA

La motorizzazione del cancello rientra fra gli interventi di Manutenzione ordinaria, in quanto si tratta di operazioni finalizzate alla riparazione o rinnovamento di finiture di edifici. Trattandosi dunque, di manutenzione ordinaria di un fabbricato a prevalente destinazione abitativa è applicabile l'Iva agevolata al 10%: è sufficiente compilare e consegnare un modulo di richiesta per applicazione di Iva agevolata al fornitore.

RISPOSTA N. 3.740

#### Dal 2023 obbligato a emettere fatture elettroniche

*Sono un lavoratore autonomo e adotto il regime forfettario;*

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

*avendo fatturato meno di 25.000 euro nel 2021 sono esonerato, dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche. Dal 2023 sarò obbligato ad emettere fatture elettroniche?*

– LETTERA FIRMATA

Al 1° gennaio 2023 bisognerà fare di nuovo la verifica. Se i ricavi/compensi del 2022 sono superiori a 25.000 euro, nel 2023 sarà obbligatoria la fattura elettronica. Laddove i ricavi/compensi del 2022 non siano superiori a 25.000 euro, nel 2023 la fattura elettronica resterà una facoltà. Dal 1° gennaio 2024 tutto questo decadrà in quanto, salvo cambiamenti, tutti i titolari di partita Iva nel forfettario saranno obbligati alla e-fattura a prescindere dal volume ricavi/compensi.

### Notaio

RISPOSTA N. 3.741

#### Soldi in più per differimento catastale: si può?

*Vorrei delucidazioni sulla vendita di un appartamento: è possibile che i nuovi proprietari dopo un anno e mezzo dalla sottoscrizione del rogito chiedano un 3mila euro per un differimento catastale non segnalato all'atto del rogito, che non comporta alcuna modifica della rendita catastale, pur avendo sottoscritto dal notaio una dichiarazione sulla «non sussistenza di difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita che possa dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria»?*

– LETTERA FIRMATA

Pare difficile che per sanare una difformità «catastale» la spesa sia di ben 3mila euro; più probabilmente si tratta di una difformità di natura «urbanistica», ossia è emerso che, nel presentare gli acquirenti una loro pratica edilizia il Comune abbia contestato una difformità dello stato di fatto attuale rispetto a quello depositato presso il Comune. Se è così, tale difformità effettivamente sarebbe a carico del venditore, il quale è comunque tenuto a garantire la regolarità urbanistica del bene venduto. Se invece si trattasse effettivamente di una difformità catastale, si tratta di capire se è di natura sostanziale o è di minima entità; nel primo caso il costo della sistemazione sarebbe a carico del venditore; nel secondo caso, invece, si potrebbe soprasvedere, proprio perché trattasi di difformità catastalmente irrilevanti.

@Trova  
Risposte

**Il tuo quesito**

**Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

**Dati del lettore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO



RISPOSTA N. 3.742

Come ripartire i beni di zia vedova con fratelli in vita?

In assenza di testamento, come si ripartiscono i risparmi e i beni di una zia vedova (e senza figli) che ha due fratelli in vita e dieci nipoti (8 dalla parte del marito defunto)?

LETTERA FIRMATA

In questo caso l'eredità verrà devoluta ex lege: eredi della zia defunta sono quindi i fratelli, in parti uguali tra loro. Qualora uno o più fratelli della zia fossero a lei premorti, subentreranno ai defunti fratelli i loro figli (cioè i nipoti), in parti uguali tra gli stessi.I nipoti del marito premorto, in quanto tecnicamente «affini», cioè parenti del coniuge della defunta zia, non potranno vantare alcun diritto sull'eredità della signora (che per loro sarebbe la cosiddetta «zia acquisita»).

RISPOSTA N. 3.743

Come ripartire quella spesa di sanatoria

Avendo ereditato alla morte di mio padre due appartamenti, con cantine, autorimessa e giardino e pollaio indivisi donati con

riserva di usufrutto totale su tutta la casa, da parte del papà, in una villetta composta in totale da 4 appartamenti, ed avendo scoperto, dopo la morte, che il papà aveva fatto sulla planimetria originale della casa parecchie modifiche, alterando in parte la volumetria di quanto assegnato con la donazione, a favore o svantaggio di alcune parti, dovendo procedere a rifacimento della planimetria di tutta la casa e alla conseguente richiesta di sanatoria, chiedo: la spesa per detta sanatoria, va ripartita in millesimi (in realtà ormai non più corrispondenti all'atto di donazione), tra i tre proprietari (i tre figli dell'atto di donazione)? Va equamente divisa tra i tre proprietari, considerando che l'atto richiesto, comprensivo di nuove planimetrie, marche da bollo etc....è nell'interesse generale di tutti ed andrà ad azzerare in parte e sostituire le planimetrie dell'atto.

LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'art. 1101 comma 2 c.c., ciascun partecipante alla comunione deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, in proporzione alla rispettiva quota. Se si tratta di sanare difformità che colpiscono singole unità, allora il costo di quella sanatoria è a carico del singolo proprietario; se si tratta solo di difformità che colpiscono le parti comuni (o

anche le parti comuni), allora la spesa per quelle difformità andrebbe ripartita per millesimi di proprietà (mentre per sanare gli abusi sui singoli appartamenti, come si diceva, ciascun pagherà per il proprio immobile). Se invece tutta la proprietà è tuttora indivisa, allora il costo va diviso per quote di comproprietà.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.744

Prova sospesa per malattia: è corretto?

Il 1° ottobre ho iniziato un nuovo rapporto di lavoro. Nel contratto di assunzione è indicato un periodo di prova di «75 giorni di prestazione effettiva». Purtroppo dal 22 ottobre, a seguito di un incidente, sono in malattia e l'ufficio del personale mi ha comunicato che il periodo di prova è sospeso fino a quando rientrerò dalla malattia. È corretto?

LETTERA FIRMATA

L'ufficio del personale dell'azienda presso cui lavora è nel giusto. Infatti, dal punto di vista normativo, l'obiettivo della prova è quello di consentire, da un lato al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta, e dall'altro al datore di valutare le

competenze e le effettive capacità del prestatore, nonché la sua attitudine a ben integrarsi nel contesto produttivo e con i colleghi. Il periodo di prova funge da esperimento per entrambe le parti. La legge fissa la durata massima della prova ma solo i contratti collettivi fissano la durata del periodo di prova entro i termini di legge. La malattia durante il periodo di prova è considerata un evento sospensivo dello stesso; in particolare, il recente Decreto Trasparenza, ha previsto la sospensione del patto di prova ed il suo conseguente prolungamento in misura corrispondente alla durata dell'assenza, in caso di malattia, infortunio e congedi.

RISPOSTA N. 3.745

Due ruoli insieme in una nuova Srl: è possibile?

Sono dipendente di una Srl e mi è stato richiesto di diventarne anche l'amministratore unico. Posso mantenere i due ruoli contemporaneamente?

LETTERA FIRMATA

Sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga astrattamente compatibile l'attività di amministratore di società di capitali con un contestuale rapporto di lavoro dipendente, occorre prestare attenzione a quanto chiarito da Inps con il Messaggio n.

3359 del 17 settembre 2019, nel quale sono stati individuati in concreto i criteri che consentono la coesistenza, in capo alla stessa persona, della titolarità di cariche sociali in società di capitali con l'attività di lavoro dipendente. L'Istituto ha evidenziato che lo status di amministratore di società di capitali è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la medesima società solo quando il potere amministrativo sia affidato ad un organo sociale collegiale, il lavoratore sia assoggettato alla supremazia gerarchica di tale organo e non vi sia commistione tra le mansioni del lavoratore e deleghe gestorie. Nel caso specifico, la carica di amministratore unico di società è incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato, poiché l'amministratore unico è il solo detentore del potere gestorio, di comando e di disciplina, venendo a mancare il requisito della distinzione tra la posizione dell'organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.746

Estratto conto «misterioso» e ragioni di privacy

Stiamo cercando di ottenere copia degli estratti del conto corrente bancario del condominio, ma non riusciamo ad ottenerli dall'amministratore; la sua segreteria peraltro riferisce che essendo tali documenti pieni dei nomi dei condomini, dovrebbe anche provvedere a sbianchettarli e pertanto non sa quando avrà il tempo per farlo.

LETTERA FIRMATA

Il garante della privacy riconosce ai singoli condomini il diritto di accesso agli estratti del conto corrente del condominio. Non fornire al condomino, che ne faccia richiesta, l'estratto del conto corrente bancario diventa quindi un inadempimento. L'Arbitrato Bancario, già nel 2016 aveva disposto che se l'amministratore nega l'esibizione di tale documento allora il singolo condomino può recarsi in banca, provare la sua qualità di condomino, provare di essersi già rivolto invano all'amministratore, e qui ottenere l'esibizione del estratto conto. I dati forniti dall'amministratore non devono necessariamente essere oscurati. Perché se è vero che il condomino può recarsi in banca e chiedere i documenti (art. 119 del Tu bancario), la banca esibisce comunque questi documenti senza alcuna oscurazione. Lo stesso principio vale quindi per l'amministratore nel fornire gli estratti ai singoli condomini; sarà poi responsabilità di questi ultimi come usare questi dati.

Borsa

FTSE Mib	26.599,74	1,00%	▲
FTSE All Share	28.782,18	0,93%	▲
Dax Francoforte	15.128,27	0,01%	▲
Cac 40 Parigi	7.082,42	0,01%	▲

Ftse 100 Londra	7.771,70	-0,17%	▼
Dow Jones	34.086,89	1,10%	▲
Nasdaq	4.061,85	1,67%	▲
Nikkei Tokyo	27.327,11	-0,39%	▼

Spread Btp-Bund	185,82	-0,99%	▼
Euro-Dollaro	1,0833	-0,64%	▼
Euro-Sterlina	0,8807	0,11%	▲
Euro-Yen	141,2700	-0,37%	▼

Petrolio WTI	78,67	0,99%	▲
Oro Fino (euro/gr)	57,10	0,64%	▲
Argento	23,64	-0,38%	▼
Euribor (360) 3m	2,482	diff: -0,010	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
<b>A</b>				
Abitare In	5,640	-0,35	150	-1,74
Acea	14,060	-0,07	2994	8,82
Adicines	2,200	0,00	434	6,80
Adidas ag	147,240	-0,38	30805	14,58
Adv Micro Devices	68,390	1,32	64750	13,98
Aedes	0,290	0,17	76	-0,17
Aeffe	1,370	-2,14	147	10,66
Aegon	5,068	0,00	800	5,63
Aeroporto Marconi Bo.	7,960	-1,73	288	2,05
Aegas	44,540	-1,29	104743	7,61
Ahold Del	26,875	0,00	3203	-1,10
Air France Kim	1,546	-0,35	663	25,69
Airbus	114,920	-0,66	88796	3,07
Alerion	31,350	0,48	1700	-2,64
Algowatt	0,656	-0,91	29	30,68
Alkerm	12,880	0,63	73	16,88
Allianz	219,250	-0,93	99518	8,57
Alphabetacl A	89,910	0,44	26797	10,12
Alphabetacl Classe C	91,110	0,90	31841	11,04
Amazon	94,540	2,46	45556	22,13
Amgen	230,700	-0,54	168336	-5,57
Amplifon	25,270	-1,06	5721	-1,17
Anheuser-Busch	53,910	0,00	86700	-4,11
Anima Holding	4,042	0,35	1401	8,02
Antares V	8,530	2,77	590	6,23
Apple	132,000	-0,30	68180	10,17
Aquafil	6,100	1,16	265	-1,04
Ariston Holding	9,520	0,95	1191	-0,65
Asciopave	2,655	-1,12	622	10,86
ASML Holding	602,800	0,15	261213	19,20
Autogrill	6,696	-0,03	2578	3,62
Autos Mediorionali	12,450	0,00	54	8,26
Avio	9,940	0,10	262	3,87
Axia	28,495	-0,61	59531	8,33
Azimut	22,880	-0,17	3278	9,32
B2a	1,379	-0,65	4320	10,76
<b>B</b>				
B Desio e Brianza	3,200	0,95	430	4,92
B Ifis	15,350	2,13	826	15,33
B M.Paschi Siena	2,450	5,60	3086	27,20
B P di Sondrio	4,506	3,92	2043	19,21
B Profilo	0,209	1,95	142	5,56
B Sistema	1,714	1,42	138	12,03
Banca Generali	33,800	-0,59	3950	5,43
Banco Bpm	4,127	2,66	6253	23,79
Banco Santander	3,196	-0,14	51579	13,96
Basf	52,350	-0,74	48326	12,58
Basinct	5,530	0,91	299	4,14
Basctog	0,620	-0,32	77	-1,59
Bayer	56,880	-0,21	43476	14,97
BB Biotech	58,800	-1,51	3268	40,97
BBVA	6,415	0,00	42774	13,38
B&C Speakers	13,300	-0,37	146	5,56
Bca Mediolanum	8,766	-0,02	6513	12,41
Beewize	0,760	0,00	8	4,40
Beghelli	0,312	3,31	62	10,25
Beiersdorf AG	110,150	0,00	27758	2,27
Best Buy Co Us	78,310	0,00	17617	5,82
B.F.	3,870	0,52	724	0,52
Bff Bank	8,485	-1,51	1574	14,51
Bialetti Industrie	0,298	0,68	46	10,17
Biancamano	0,182	0,00	6	0,00
Blesse	14,770	-0,87	405	16,48
Bloera	0,370	-3,01	1	-13,74
Bmw	93,200	1,90	56106	10,51
Bnp Paribas	62,940	1,37	57407	18,09
Borgosesia	0,710	-1,66	34	0,28
Bper Banca	2,517	3,58	3564	31,20
Brembo	12,370	3,86	4131	18,37

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
Brioschi	0,081	0,25	64	9,73
Brunello Cucinelli	76,250	-0,97	5185	10,35
Buzzi Unicem	20,640	0,29	3976	14,67
<b>C</b>				
Cairo Communication	1,638	-1,44	220	10,08
Caleffi	1,065	-3,62	17	4,41
Callagiron	3,610	-1,10	434	15,34
Callagiron Editore	1,020	2,00	128	5,59
Campari	9,838	1,70	11416	3,63
Carel Industries	22,700	-1,94	2270	-3,40
Cellularline	3,100	-0,96	68	4,38
Cembre	30,000	-1,64	510	-2,28
Cementir Holding	7,240	-0,55	1152	17,92
Centrale del Latte d'Italia	2,830	0,00	40	3,74
Chil	0,004	0,00	7	0,00
Cia	0,065	2,50	6	6,49
Cir	0,444	0,68	492	2,19
Civitanavi S	3,450	0,23	106	-0,29
Class Editori	0,083	-0,95	23	-1,19
Cnh Industrial	16,150	-0,74	22035	7,92
Comibase Global	53,650	0,28	5314	62,77
Commerzbank	10,370	2,57	12987	17,97
Conafi	0,410	2,76	15	-3,53
Continental AG	63,820	-0,28	12764	16,37
Covivio	62,900	-0,16	5962	12,72
Credem	7,820	0,26	2669	17,95
Credit Agricole	11,056	0,53	24614	12,38
Csp International	0,388	-1,27	16	9,60
<b>D</b>				
D'Amico	0,390	1,30	484	4,56
Danielli & C	23,800	-1,04	973	14,42
Danielli & C Rsp	17,120	-0,35	692	19,55
Datalogic	9,225	-1,13	539	10,81
Dea Capital	1,490	0,00	395	0,54
DeLonghi	21,160	2,82	3196	0,86
Deutsche Bank	12,222	-0,41	6977	15,30
Deutsche Borse AG	163,300	0,37	31517	0,49
Deutsche Lufthansa AG	9,600	-0,58	4475	23,50
Deutsche Post AG	39,345	-0,28	47716	10,82
Deutsche Telekom	20,495	1,13	89385	13,86
Diassipri	119,250	-1,04	6672	-8,55
Digital Bros	21,680	-1,36	309	-3,30
doValue	7,470	0,27	598	4,33
<b>E</b>				
Edison Rsp	1,580	0,32	173	16,18
Elms	0,043	0,92	21	-17,67
El En	14,280	-1,86	1140	0,21
Elica	2,910	-2,02	184	-2,02
Emak	1,198	-2,60	196	2,74
Enav	4,228	-0,28	2290	6,77
Enel	5,391	-0,77	54809	7,18
Enervit	3,290	-0,90	59	0,92
Equita Group	12,974	-0,20	28460	-3,57
Eni	14,136	-0,24	50487	6,40
E.ON	9,928	-1,02	19866	6,50
Eprice	0,012	-5,51	5	33,33
Equita Group	3,790	0,26	193	4,12
Ergit	27,660	0,22	4158	-4,49
Esprinet	7,260	-0,21	366	7,80
EssilorLuxottica	168,500	0,93	36743	-0,30
Eukedos	1,315	1,94	30	5,62
Eurotech	3,172	-2,22	113	10,75
Evonik Industries AG	20,190	0,00	9409	12,10
Exprovia	1,440	-0,41	75	4,80
<b>F</b>				
Faurecia	17,975	-0,53	2481	26,99
Ferrari	228,900	-1,51	44389	14,34
Fidia	1,450	-0,34	10	-3,65
Fiera Milano	3,025	0,50	218	4,31

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Fila	7,130	-2,99	306	2,44
Fincantieri	0,605	-2,18	1028	14,04
Fine Foods Pharma Ntm	8,200	-0,61	181	-1,68
FinecoBank	16,450	0,70	10036	5,99
Fnm	0,449	1,13	195	5,77
Fresenius M Care AG	35,050	0,00	10736	16,18
Fresenius SE & Co. KGaA	26,500	0,34	14462	0,42
<b>G</b>				
Gabetti	1,196	-4,32	72	14,12
Garofalo Health Care	3,720	0,68	336	1,09
Gas Plus	2,440	-0,41	110	1,67
Gefran	9,700	-1,72	140	11,37
Generalfinance	7,180	0,00	91	-0,28
Generali	17,900	-0,61	28404	7,73
Geox	0,949	2,59	246	1,87
Giguly Group	0,012	0,00	1	16,18
Giglio Island	1,130	-0,88	14	1,80
Gilead Sciences	76,900	1,17	100426	-3,50
Gpi	14,220	0,14	411	-1,66
Greenthesis	0,958	1,70	149	2,46
Gvs	4,846	0,29	848	19,65
<b>H</b>				
Heidelberg Cement AG	62,240	-0,92	11670	15,99
Henkel KGaA Vz	65,600	0,55	11687	1,11
Hera	2,631	-0,83	3919	4,45
<b>I</b>				
I Grandi Viaggi	0,872	0,46	42	11,79
Iberdrola	10,760	0,00	68838	-1,74
Igd	2,845	3,27	314	-8,67
Il Sole 24 Ore	0,493	1,65	28	3,79
Illymity Bank	7,530	0,20	630	9,13
Immsi	0,488	3,17	166	19,02
Indel B	24,100	-1,23	141	-3,98
Inditex	28,580	-0,07	89074	15,24
Industrie De Nora	17,050	-1,67	748	18,90
Infinium Technologies AG	33,050	-0,39	38295	21,08
Ing Group	13,110	0,60	27024	15,81
Intel	25,845	0,23	121446	5,60
Intercos	13,270	-0,97	1277	4,49
Interpump	4,780	0,25	100	1,67